

Proposta di legge

Disposizioni in materia

di economia circolare per i rifiuti e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60
(Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Tavoli regionali per la promozione dell'economia circolare per i rifiuti

Art. 3 - Linee guida in materia di sottoprodotti

Art. 4 – Documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti

Art. 5 - Disposizioni in materia di autorizzazioni regionali

Art. 6 - Incentivi a favore dell'economia circolare in materia di rifiuti

Art. 7 - Piattaforme informatiche per i beni riutilizzabili

Art. 8 - Interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici

Art. 9 - Diffusione di informazioni ambientali sui processi e sui prodotti

Art. 10 – Norma finanziaria

Art. 11 – Modifiche all'articolo 21 della lr 60/1996

Preambolo

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3bis e l'articolo 4, comma 1, lettera n bis) dello Statuto della Regione;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/849/UE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/852/UE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visto l'articolo 34 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

Visto l'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2008, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008);

Vista la legge regionale 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla L.R. 1/2015);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549);

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 34 del d.lgs. 152/2006 prevede che le regioni si dotino, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale e che pertanto la presente legge persegue la promozione e lo sviluppo di azioni e strumenti volti alla riduzione della produzione dei rifiuti con lo scopo di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente;

2. risulta necessario dotarsi di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo anche alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale;

3. l'articolo 3 quater del d.lgs. 152/2006 dispone che ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del d.lgs.152/2006 medesimo deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;

4. è necessario guidare la transizione verso un modello di sviluppo economico che abbia come obiettivo non solo redditività e profitto, ma anche progresso sociale e salvaguardia dell'ambiente, al fine di promuovere reali politiche di miglioramento ambientale;

5. in questo contesto, un aspetto cruciale è quello della più razionale e sostenibile gestione delle risorse naturali, sempre più sotto pressione a causa della crescente popolazione, dell'aumento di domanda di materie prime e dell'aumento delle diseguaglianze anche nelle nazioni meno ricche;

6. in linea con le politiche dell'Unione europea, è necessario promuovere un modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e di consumo siano reintegrati nel ciclo

produttivo secondo una logica di rigenerazione delle risorse, al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente;

7. è necessario adottare una strategia che mira a creare una sinergia tra i vari settori d'intervento con misure volte allo sviluppo di un'economia circolare nella materia dei rifiuti;

8. la risoluzione n. 151 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2017 "In merito agli orientamenti del Consiglio regionale in materia di gestione dei rifiuti nell'ambito della transizione della Toscana verso l'economia circolare. Rafforzamento delle politiche regionali in vista dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)";

9. è necessario dare attuazione all'articolo 5 della l.r. 48/2018 che prevede un impegno della Giunta regionale a presentare al Consiglio regionale:

- a) una proposta di legge regionale di modifica della legislazione regionale relativa alla programmazione di settore entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della l.r. 48/2018;
- b) le modifiche al PRS, secondo gli strumenti e le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015, in sede di prima approvazione del DEFR successivo alla entrata in vigore della legge stessa;

10. è necessario prevedere tavoli tecnici tematici, suddivisi a seconda del comparto produttivo o di servizio interessato, con la finalità di individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti, le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, mediante il riciclo, il riuso e il recupero, degli scarti di produzione, gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale e gli interventi per favorire la produzione e realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi;

11. è necessario stabilire che, dall'esito dei tavoli di cui al punto 10 del presente preambolo, previa valutazione in merito all'opportunità di procedere alle modifiche di cui al punto 9 lettera b), possano scaturire documenti d'azione, approvati dalla Giunta regionale, contenenti le iniziative tecnologiche promosse dalle imprese dei settori o dalle categorie presenti ai tavoli e le possibili soluzioni impiantistiche necessarie all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti generati in Regione, nel rispetto del principio di prossimità e della pianificazione vigente;

12. l'articolo 205, comma 3 octies del d.lgs.152/2006 stabilisce che l'addizionale versata in aggiunta al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi sia dovuta alle regioni e che affluisca in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata;

13. in attuazione dell'articolo 205, comma 3 octies del d.lgs.152/2006 è necessario istituire un fondo regionale nel quale confluisca l'addizionale di cui al punto 11 del presente preambolo, versata da parte di quei comuni che non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata all'interno di un Ambito territoriale ottimale nel quale non siano raggiunti complessivamente gli obiettivi di raccolta differenziata;

14. è necessario, inoltre, prevedere che una quota parte del gettito dell'ecotassa sia destinata all'attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare;

15. per le finalità di cui ai punti 11, 12 e 13 del presente preambolo, si rende necessario coordinare le previsioni della presente legge con quanto disposto dalla l.r. 60/1996;

Approva la presente legge

Art.1

Oggetto e finalità

1. La presente legge in attuazione delle disposizioni comunitarie, nazionale e regionale in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare in materia di rifiuti è finalizzata alla promozione e allo sviluppo di azioni e strumenti volti alla riduzione della produzione dei rifiuti con lo scopo di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente.

Art.2

Tavoli regionali per la promozione dell'economia circolare per i rifiuti

1. Al fine di ridurre la produzione dei rifiuti, aumentare la quantità di rifiuti a riciclo e chiudere il ciclo produttivo, sono istituiti tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare aventi i seguenti compiti:

- a) individuare le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, il riciclo, il riuso e il recupero degli scarti di produzione prevedendo le migliori forme di gestione di ciò che residua da tale ciclo;
- b) individuare, coerentemente a quanto previsto dalla pianificazione di settore, il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti non reimpiegabili;
- c) individuare gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale;
- d) ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), individuare gli interventi per favorire la produzione e la realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi (CAM) emanati in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione disciplinato dal decreto ministeriale 11 aprile 2008.

2. I tavoli riguardano, in particolare:

- a) il settore produttivo lapideo con particolare riferimento all'estrazione del marmo;
- b) i settori produttivi tessile, cartario, conciario;
- c) il settore produttivo chimica, con riferimento agli scarti della produzione;
- d) i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- e) i rifiuti da costruzione e demolizione;
- f) i fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue;
- g) il ciclo integrato dei rifiuti urbani.

3. Ai tavoli partecipano le strutture regionali di volta in volta competenti, le associazioni rappresentative dei settori produttivi interessati, ARPAT, ARRR S.p.A., AATO, le imprese eventualmente interessate, gli organismi tecnici competenti in materia di rifiuti.

4. Le modalità di funzionamento dei tavoli sono individuate mediante deliberazione di Giunta regionale da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Linee guida in materia di sottoprodotti

1. La Giunta regionale può emanare linee guida in materia di sottoprodotti per individuare modalità operative e risolvere problemi applicativi relativamente all'articolo 184-bis del d.lgs.152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2.

Art. 4

Documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti

1. In coerenza con gli obiettivi e contenuti minimi definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008), secondo gli strumenti e le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della l.r.1/2015 e nel rispetto degli atti di programmazione di settore, la Giunta regionale può approvare il documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti sulla base dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2.

2. Il documento d'azione per l'economia circolare di cui al comma 1, contiene:

- a) le iniziative tecnologiche e gestionali da attuare da parte delle imprese dei settori o delle categorie presenti ai tavoli, funzionali alla riduzione della produzione dei rifiuti da gestire derivanti dalla raccolta differenziata e dalle attività produttive in Toscana;
- b) le azioni per soddisfare il fabbisogno impiantistico necessario all'ottimizzazione della gestione delle quantità dei rifiuti generati, con particolare riferimento a quelli prodotti dai principali cicli produttivi, nel rispetto del principio di prossimità.

3. Il documento d'azione può prevedere la stipula di accordi tra la Giunta regionale, le imprese di settore e le categorie per il raggiungimento di specifici obiettivi.

Art. 5

Disposizioni in materia di autorizzazioni regionali

1. Nel rispetto degli atti di programmazione di settore, anche in attuazione del documento d'azione di cui all'articolo 4, per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti che trattano rifiuti speciali oppure relativi ad impianti che trattano congiuntamente rifiuti urbani e speciali, la Regione tiene conto:

- a) dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 1, del d. lgs. 152/2006;

- b) del principio di prossimità di cui all'articolo 182 bis, comma 1, lettera b) del d. lgs. 152/2006;
- c) del fabbisogno impiantistico stimato in relazione alle specifiche quantità di rifiuti prodotti e non reimpiegabili.

Art.6

Incentivi a favore dell'economia circolare in materia di rifiuti

1. In attuazione dell'articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006 è istituito il "Fondo regionale addizionale" alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, come previsto dall'articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006, a finanziare:
 - a) gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006;
 - b) gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) il cofinanziamento degli impianti e l'attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
3. Ai sensi e nei limiti delle destinazioni stabilite dall'articolo 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in conformità con le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, è destinata all'attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare, una quota fino al venti per cento del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi.
4. Con deliberazione di Giunta regionale, di cui all'articolo 21, comma 4, della l.r. 60/1996, sono individuate le risorse derivanti dal gettito dell'addizionale di cui al comma 1 e la quota fino al massimo del venti per cento di cui al comma 3.

Art. 7

Piattaforme informatiche per i beni riutilizzabili

1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti, la Regione può favorire ed incentivare, mediante le risorse di cui all'articolo 6, la realizzazione di piattaforme informatiche:
 - a) per lo scambio o il riuso dei materiali ingombranti di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da pubbliche amministrazioni, o strutture turistico-ricettive;
 - b) per lo scambio o il riuso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzate da pubbliche amministrazioni, o strutture turistico-ricettive.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti istituzionali interessati possono stipulare accordi, anche con associazioni senza finalità di lucro o istituzioni scolastiche.

Art. 8

Interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici

1. In attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), nonché in attuazione della legge regionale 25 giugno 2009, n.32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) e in coordinamento con gli strumenti previsti dalla l.r.32/2009 medesima, la Regione incentiva, mediante le risorse di cui all'articolo 6, la riduzione degli sprechi, valorizza e promuove:

- a) il recupero delle eccedenze dei mercati ortofrutticoli e della piccola, media e grande distribuzione;
- b) la realizzazione di empori solidali quali realtà gestite da soggetti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 166/2016, a fini di solidarietà sociale, dove si possono reperire gratuitamente generi di prima necessità;
- c) il recupero delle eccedenze alimentari delle mense scolastiche, ospedaliere, aziendali;
- d) il recupero delle eccedenze alimentari nel settore della ristorazione e delle strutture alberghiere;
- e) il recupero di farmaci e beni parafarmacia, anche attraverso accordi tra Regione, farmacie comunali e le associazioni di categoria delle farmacie private e parafarmacie.

Art. 9

Diffusione di informazioni ambientali sui processi e sui prodotti

1. La Regione promuove la corretta informazione ambientale da parte dei produttori, valorizzando le esperienze relative alla valutazione del ciclo di vita dei prodotti ed alla loro impronta ambientale, per favorire le modalità di progettazione tese all'allungamento del ciclo di vita dei prodotti, nonché per orientare i consumatori sulle scelte d'acquisto coerenti con i principi dell'economia circolare.

2. Al fine di valorizzare i processi produttivi orientati all'economia circolare, la Regione favorisce e sostiene, mediante le risorse di cui all'articolo 6, la circolazione delle informazioni relative alla registrazione EMAS (Regolamento 1221/2009/CE), alla certificazione secondo lo standard ISO 14001:2015, al marchio di qualità ambientale ECOLABEL di cui Regolamento (CE) n. 66/2010 ed allo schema "Made Green in Italy" per la valutazione e la comunicazione dell'Impronta Ambientale dei prodotti.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Le risorse per il finanziamento del Fondo regionale addizionale di cui all'art. 6 comma 1 sono stimate in euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e sono imputati per euro 350.000,00 sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"., Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese di investimento" e per euro 50.000,00 sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"., Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019/2021.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma precedente al bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, 2020 e 2021, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

Anno 2019

In diminuzione

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" Titolo 1 "Spese correnti" per euro 350.000,00;

In aumento

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese di investimento" per euro 350.000,00;

Anno 2020

In diminuzione

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" Titolo 1 "Spese correnti" per euro 350.000,00;

In aumento

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese di investimento" per euro 350.000,00;

Anno 2021

In diminuzione

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" Titolo 1 "Spese correnti" per euro 350.000,00;

In aumento

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese di investimento" per euro 350.000,00;

Art.11

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 60/1996

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è sostituito dal seguente:

"3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento degli interventi destinati a favorire la minore produzione dei rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, le attività di cui

alla legge regionale _____ “Disposizioni in materia di economia circolare per i rifiuti e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)”, la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per la istituzione e il mantenimento delle aree naturali protette nonché per il finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è inserito il seguente:

"3bis. Il Fondo regionale addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale _____ “Disposizioni in materia di economia circolare per i rifiuti e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)” è alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Il Fondo è destinato, come previsto dall'articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006, a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del d.lgs. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.

3. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 dopo le parole "comma 3" sono inserite le seguenti: "e ai fini della ripartizione del Fondo di cui al comma 3 bis,"